

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 aprile 1992

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

(GU n.108 del 11-5-1992)

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";

Visto l'art. 2, comma 7, della cennata legge n. 154, secondo cui "conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalita' delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicita' di cui al presente articolo";

Visto l'art. 3, comma 3, della legge n. 154, in base al quale "su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalita' per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi";

Visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 154, secondo cui "su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' prevedere diverse modalita' di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove cio' sia giustificato da motivate ragioni tecniche";

Visto l'art. 8, comma 5, della legge n. 154, in base al quale "su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalita' per le comunicazioni di cui al comma 1";

Avuto presente che la disciplina in materia di trasparenza si prefigge obiettivi di tutela dei contraenti deboli senza introdurre sostanziali limitazioni all'autonomia negoziale delle parti;

Avuta presente la necessita' di impartire direttive volte ad assicurare che gli intermediari bancari e finanziari forniscano una chiara e corretta informazione sulle condizioni economiche e finanziarie praticate alla clientela;

Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito ai criteri per l'attuazione delle norme contenute nella legge;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del menzionato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme della legge 17 febbraio 1992, n. 154, trovano applicazione nei confronti:

a) degli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni o comunque autorizzati ad operare nel territorio dello Stato;

b) degli altri intermediari iscritti negli albi o elenchi di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1966, 2 gennaio 1991, n. 1, 21 febbraio 1991, n. 52 e 5 luglio 1991, n. 197, soggetti ad autorizzazione o comunque operanti nel territorio dello Stato, che esercitano professionalmente:

attività di prestito e finanziamento sotto qualsiasi forma (comprende in particolare: credito al consumo; credito con garanzia ipotecaria; factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo; credito commerciale, compreso il forfaiting);

leasing finanziario;

servizi di pagamento;

emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di pagamento, travellers cheques, lettere di credito);

operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario; acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme; strumenti finanziari a termine e opzioni; contratti su tassi di cambio e tassi di interesse; valori mobiliari;

gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni;

locazione di cassette di sicurezza.

2. La disciplina prevista dalla legge n. 154 sia in tema di pubblicità sia in tema di forma e contenuto dei contratti riveste carattere di normativa generale, integrativa di eventuali previsioni speciali vigenti in materia; nei casi in cui disposizioni normative speciali già contemplano obblighi della specie a carico di particolari categorie di intermediari tra quelli indicati nel comma precedente, l'applicazione delle norme in tema di trasparenza riveste carattere residuale.

Art. 2.

1. Gli intermediari di cui all'articolo precedente sono tenuti a esporre nei locali aperti al pubblico il testo della legge n. 154 e gli avvisi sintetici, nonché a mettere a disposizione della clientela i fogli informativi analitici. Per locale aperto al pubblico, ai fini della presente disciplina, si intende qualunque locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato.

2. Le informazioni da rendere pubbliche, salvo ulteriori precisazioni previste dalle istruzioni della Banca d'Italia, per le operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato alla legge n. 154, sono le seguenti:

la denominazione dell'intermediario;

il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive;

la misura degli interessi di mora per le operazioni attive;

le valute applicate, per l'imputazione degli interessi attivi e passivi, fermo restando quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 154;

il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati nell'elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d'Italia;

l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela;

il rendimento effettivo dei titoli di propria emissione finalizzati alla raccolta di risparmio, nonché i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;

ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela per le operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia può inoltre prevedere che siano indicati i tempi massimi di esecuzione delle operazioni per la parte di competenza di ciascun intermediario nonché i tempi massimi di riconoscimento delle disponibilità in relazione all'utilizzo delle procedure interbancarie.

3. Gli avvisi sintetici devono fornire a tutti coloro che entrano in contatto diretto con gli intermediari una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate per le principali operazioni e per i servizi dell'elenco allegato alla legge n. 154 in modo da favorire il confronto tra gli intermediari. Gli avvisi devono avere un formato non inferiore a cm. 70 x 100, nonché veste tipografica e

collocazione tali da facilitare la consultazione da parte della clientela. In particolare, in sede di prima applicazione:

le aziende e gli istituti di credito speciale, per cio' che concerne il contenuto dell'avviso sintetico, devono attenersi agli schemi divulgati dall'Associazione bancaria italiana rispettivamente in data 25 ottobre 1988 e 16 maggio 1989;

tutti gli intermediari di cui all'art. 1 della legge n. 154 che pongano in essere operazioni di negoziazione in cambi, devono predisporre un avviso sintetico che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonche' le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate.

4. I fogli informativi analitici devono presentare caratteristiche di asportabilita' e riportare tutte le informazioni sopra elencate riferite quanto meno alle operazioni dell'elenco allegato alla legge n. 154, come integrato dalla Banca d'Italia, dettagliate secondo le modalita' di esecuzione.

5. La Banca d'Italia, nel rispetto dei principi sopra richiamati, puo' emanare ulteriori istruzioni in materia di forma, contenuto e modalita' degli avvisi sintetici e dei fogli informativi analitici. In particolare, tenuto conto della circostanza che taluni intermediari gia' predispongono una documentazione equivalente a quella contenuta nei fogli informativi, la Banca d'Italia puo' individuare i casi in cui l'obbligo e' da considerarsi assolto mediante detta documentazione. La Banca d'Italia ha inoltre facolta' di prevedere che, per alcune operazioni ricomprese nell'elenco allegato alla legge n. 154 la pubblicita' possa attuarsi a mezzo dei soli avvisi sintetici, in considerazione dell'assenza di ulteriori informazioni significative da inserire nei fogli informativi.

6. La pubblicita' nelle forme e nei contenuti sopra indicati riguarda separatamente sia i prodotti propri sia quelli eventualmente commercializzati per conto degli altri intermediari sottoposti alla presente normativa. Gli intermediari che si avvalgano della rete distributiva di altri soggetti devono provvedere a fornire tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici.

7. La Banca d'Italia puo' individuare altre operazioni e servizi, diversi da quelli dell'elenco allegato alla legge n. 154, da sottoporre agli obblighi di pubblicita' di cui ai commi precedenti, stabilendo forma, contenuto e modalita'. Tra tali operazioni e servizi la Banca d'Italia deve comunque includere il leasing finanziario, l'acquisto di crediti d'impresa, la raccolta di ordini di negoziazione di valori mobiliari, la consulenza in valori mobiliari e le operazioni di collocamento di titoli pubblici, acquisendo le valutazioni degli organi competenti.

Art. 3.

1. Al fine di consentire l'effettiva comparazione delle informazioni pubblicizzate, la Banca d'Italia emana istruzioni per determinare la metodologia di calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti.

2. I tassi di interesse devono essere indicati al valore nominale ed essere riportati su base annua, con indicazione della periodicita' di capitalizzazione.

Art. 4.

1. La Banca d'Italia puo' prevedere, per motivate ragioni tecniche, modalita' diverse per la forma dei contratti per i quali, all'atto della stipula, in ragione delle caratteristiche dei mercati nei quali le operazioni e servizi vengono posti in essere, non siano determinabili tutte le condizioni economiche o non siano individuabili tutti gli elementi per definire il prezzo unitario dell'operazione.

2. La Banca d'Italia puo' altresì individuare modalita' particolari per i contratti relativi a operazioni e servizi che si innestano su rapporti preesistenti originati da contratti redatti per iscritto.

Art. 5.

1. Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del domicilio del cliente, la Banca d'Italia prevede diverse modalita' di

comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli di cui all'art. 6 della legge n. 154, che consentano al cliente di poter venire a conoscenza della variazione. La Banca d'Italia puo' altresì determinare modalita' diverse di comunicazione che comunque consentano alla clientela di venire a conoscenza delle variazioni.

2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 154, qualora la variazione del tasso consegua a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti, quale il tasso ufficiale di sconto, la comunicazione scritta della variazione, anche se sfavorevole al cliente, puo' essere omessa.

Art. 6.

1. Nelle ipotesi in cui il domicilio del cliente non e' individuabile e per consentire che, in alcuni casi, l'inoltro delle comunicazioni periodiche alla clientela di cui all'art. 8, comma 1, della legge avvenga tramite procedure telematiche, la Banca d'Italia puo' dettare particolari modalita' per le suddette comunicazioni.

2. Le comunicazioni periodiche possono essere omesse per particolari operazioni e servizi, individuati dalla Banca d'Italia, quando i contratti gia' prevedono forme di comunicazione di contenuto equivalente.

3. Gli intermediari di cui all'art. 1 del presente decreto possono omettere le comunicazioni periodiche nelle ipotesi in cui i conti non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a un determinato importo, stabilito dalla Banca d'Italia.

4. Gli intermediari, in occasione del primo inoltro delle comunicazioni periodiche, devono inviare ai clienti il testo completo delle condizioni praticate, nei modi piu' opportuni e in relazione alla tipologia dei contratti.

Art. 7.

1. La Banca d'Italia provvede a emanare le disposizioni applicative del presente decreto, dandone comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1992

Il Ministro: CARLI